

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VEDERE OLTRE - ASSOCIAZIONE ONLUS"

TITOLO I

Art 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. E' costituita l'associazione "VEDERE OLTRE – Associazione ONLUS". Detta denominazione sarà menzionata in ogni comunicazione e segno distintivo.
2. L'Associazione ha sede in Roma, Via Oreste Regnoli n. 3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare la sede e di decidere l'istituzione di sedi secondarie in Italia e/o all'estero.
3. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche per durata illimitata, con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art 2 - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro; è un'associazione volontaria, democratica, apolitica e aconfessionale; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite l'assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione e istruzione, sport dilettantistici, cultura ed arte, tutela dei diritti umani, dirette ad arrecare benefici a persone con disabilità:

- a. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b. componenti di collettività italiane, limitatamente agli aiuti connessi all'affermazione dei diritti dei disabili e alla promozione dello sviluppo.

E' fatto espresso divieto di svolgere qualunque altra attività non prevista dal presente statuto, e che non sia tipica delle ONLUS.

2. A titolo meramente esemplificativo l'Associazione opera per:

- a. migliorare la qualità della vita dei cittadini svantaggiati perché in condizione di disagio fisico, psichico o sensoriale;
- b. promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione e dell'integrazione sociale degli individui con disabilità operando per il loro benessere;
- c. sostenere il volontariato del settore in ogni sua specificità e forma, nei campi dove opera;
- d. assicurare alle persone con disabilità intellettiva il benessere fisico, relazionale e psichico coinvolgendo giovani con disabilità, unitamente alle loro famiglie, nella costruzione di una piccola comunità di vita in cui le risorse di ognuno possano essere complementari alle necessità e al sostegno dell'altro;
- e. costituire una residenzialità stabile nel modello della casa-famiglia, con una gestione che riproponga il più possibile le condizioni e i ritmi della vita familiare;
- f. costruire una rete di occasioni di attività relazionali, ludiche e occupazionali, sportive e altro che contribuisca al loro benessere, anche attraverso la collaborazione con realtà già costituite per permettere l'educazione permanente dei residenti della casa-famiglia e di altri giovani adulti disabili del territorio;
- g. sviluppare iniziative che promuovano la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e dello scambio tra le persone alla luce del dettato della convenzione dei diritti delle persone con disabilità;
- h. curare attentamente la promozione umana e morale dei disabili, soprattutto se poveri ed emarginati, in Italia e nel mondo, per restituirli alla dignità di persone;
- i. rendere i bambini, gli adolescenti, i giovani e gli adulti svantaggiati dalle disabilità, protagonisti del proprio futuro, assicurando loro un'istruzione adeguata;
- j. riempire il vuoto di insanabili abbandoni e di esclusione sociale dei minori con problemi di disabilità;
- k. sostenere le famiglie nel percorso verso l'autonomia dei propri figli con disabilità mediante incontri formativi con esperti del settore;
- l. sviluppare iniziative a scopo sociale di cui possano usufruire sia i residenti della casa famiglia, sia altri utenti – disabili e non – del territorio;
- m. camminare accanto ai disabili con benevolenza, promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza, immaginando la loro graduale adesione e la partecipazione attiva da parte dei singoli, nel rispetto dei limiti della persona;
- n. fronteggiare le situazioni di disabilità, soprattutto nelle situazioni di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di persone con deficit fisici, psichici e sensoriali, attuando interventi che possono concretizzarsi in missioni di soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di derrate alimentari, nella concessione di finanziamenti in via bilaterale;

- o. interagire e dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i ministeri interessati, con le strutture del territorio, pubbliche, private, del volontariato, per sostenere progetti di vita il più possibile autonomi dalla famiglia di origine;
 - p. sviluppare iniziative di formazione per operatori del settore in collaborazione con enti e università;
 - q. favorire la circolazione di buone prassi e la ricerca di metodologie educative e riabilitative che contribuiscano alla crescita nell'autonomia e nella stima di sé delle persone con disabilità fisiche e intellettive;
 - r. promuovere e perseguire la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari che operano all'interno dell'associazione finalizzata ad "organismo non governativo", sia nazionale che internazionale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49;
 - s. promuovere, propagandare e realizzare iniziative culturali, ricreative e sportive, quale mezzo sociale per la formazione e l'educazione dei giovani disabili/o disabili svantaggiati;
 - t. esercitare attività di editoria nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale suindicato;
 - u. promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione, nell'ambito delle nazioni, di sistemi comunicativi all'avanguardia, validi per le diverse forme di disabilità; prevedere accordi e protocolli con altri centri o cooperative della riabilitazione già esistenti, collaudati e di fiducia.
3. A tale scopo l'associazione opererà in maniera da promuovere, sostenere e gestire interventi sociali e/o sanitari preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando servizi di assistenza socio-sanitaria e di consulenza alla persona, cooperando anche con Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.
4. L'Associazione, inoltre, svolgerà le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie nei limiti consentiti dalle norme.
5. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, agisce nei limiti previsti dalle norme dell'Ordinamento nazionale ed europeo.

Art. 3 - MEZZI

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione:

- a. provvederà alla raccolta di fondi mediante campagne di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza ovvero organizzando manifestazioni, eventi e altre forme di pubblicità diretta o indiretta;
- b. potrà aderire ad altre Associazioni che abbiano oggetto uguale, analogo o affine al proprio;
- c. potrà ricevere donazioni, lasciti in denaro, beni mobili e immobili; potrà acquistare e/o alienare beni mobili e immobili.

TITOLO II

Art. 4 – ASSOCIATI

- 1. Gli associati si suddividono in fondatori e ordinari e devono essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda di associazione.
- 2. Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e firmato il contratto associativo.
- 3. Sono associati ordinari coloro che, condividendone la finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa, anche versando la quota associativa annuale.
- 4. Indipendentemente dalle dette qualifiche, è prevista espressamente disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 5. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
- 6. Possono essere associati anche le persone fisiche che, condividendone lo scopo e la finalità, si impegnino a realizzarli versando la quota sociale annuale. Possono anche farne parte persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni e altre istituzioni o enti, le cui finalità non siano in contrasto con lo scopo e la finalità di "VEDERE OLTRE – Associazione onlus".
- 7. Le domande di ammissione ad associato ordinario, indirizzate al Presidente dell'Associazione, devono essere approvate con formale delibera del Consiglio Direttivo, previo versamento, da parte del richiedente, della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto può essere non motivato.
- 8. In caso di mancata approvazione, la domanda di ammissione non può essere riproposta prima che siano trascorsi 12 mesi dalla deliberazione negativa.

Art. 5 – ADERENTI SOVVENTORI

Sono aderenti sovventori le persone fisiche o giuridiche che, senza essere titolari di diritti associativi ma aderendo agli scopi dell'Associazione, per favorirne il raggiungimento degli scopi, versano un contributo in denaro o in altra utilità.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati:

- a. hanno uguali diritti e sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti associativi;
- b. possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- c. intervengono alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; ciascun associato ha diritto ad un solo voto;
- d. sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo e-mail, che sarà utilizzato per effettuare tutte le comunicazioni sociali, nonché, se possibile, a tenersi aggiornati sul profilo internet dell'Associazione, in ordine agli eventi sociali (comprese le convocazioni delle assemblee);
- e. sono tenuti a versare la quota annuale.

Art 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. Ogni associato ha facoltà di recedere dall'Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima della data in cui intende recedere, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione dell'associato può aver luogo:
 - a. per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per comportamenti contrari agli stessi;
 - b. per atti che possano danneggiare o turbare l'Associazione e i suoi membri;
 - c. per mancato pagamento della quota associativa.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è impugnabile entro 15 giorni dalla comunicazione. Sul ricorso deciderà l'assemblea nella prima riunione utile successiva.
4. La qualifica di associato cessa per recesso, esclusione o morte. In nessun caso sono ripetibili i contributi a qualunque titolo versati, né gli associati hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Art 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'assemblea degli Associati,
 - b. il Consiglio Direttivo,
 - c. il Presidente,
 - d. il Segretario
 - e. il Revisore.
2. Il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Revisore sono organi eventuali, la cui costituzione è decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite, ad eccezione del Presidente e del Segretario per i quali l'Assemblea può prevedere un'indennità, commisurata agli impegni da assolvere. Il Revisore è retribuito.
4. E' ammesso il rimborso spese per l'attività svolta dal singolo associato in favore dell'Associazione, previa consegna di idonei giustificativi di spesa.

Art. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati (fondatori ed ordinari).
2. L'Assemblea ordinaria:
 - in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati;
 - in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la convocazione della prima, delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria inerenti la modifica dello statuto devono essere approvate:
 - in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà degli associati.
4. Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Il Presidente e il Segretario non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e riguardanti la loro responsabilità.
6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre per deliberare in ordine:
 - all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - agli indirizzi generali dell'Associazione;

- per eleggere eventuali membri del Consiglio Direttivo, se dimissionari o scaduti;
 - Per approvare le linee programmatiche dell'Associazione.
7. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno ed inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/5 (due quinti) degli associati; in via straordinaria, è convocata dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 2/5 (due quinti) degli associati, previa comunicazione inviata agli associati. La convocazione reca, in ogni caso, l'ordine del giorno.
8. L'Assemblea deve essere convocata, almeno 10 giorni prima dalla data fissata per la riunione, mediante comunicazione e-mail o pubblicazione dell'avviso sul profilo internet dell'Associazione.
9. L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario.
10. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
11. Le votazioni dell'Assemblea si adottano a voto palese.
12. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, che è raccolto in apposito libro, il quale è depositato presso la sede ed ogni associato può consultarlo.
13. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario dell'Assemblea.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 3 (tre) membri che sono scelti dall'Assemblea tra gli associati in sede di costituzione e/o successivamente.
- La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è eletta tra gli associati fondatori. Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dagli associati che nell'ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti.
2. Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente oppure di due Consiglieri e comunque una volta ogni 6 (sei) mesi, con preavviso di 5 giorni e con le modalità previste dall'art. 9 co. 8.
4. La riunione può svolgersi anche con le modalità previste dall'art. 9 co. 14.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea e al Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
8. Le funzioni del Consiglio Direttivo, ove non costituito, sono svolte dal Presidente.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è scelto tra gli associati fondatori; resta in carica per il tempo stabilito al momento della nomina, è rieleggibile; ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, in giudizio e di fronte ai terzi.
2. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più giovane di età.
3. Il Presidente svolge le funzioni del Segretario in caso di impedimento, di urgenza e ove questo non sia nominato.

In caso di impedimento del Consiglio Direttivo o di urgenza, il Presidente compie gli atti in vece dello stesso Consiglio, sottoponendoli, entro 30 giorni, alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra gli associati. Coadiuvato il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione;

- d. predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo nei tempi stabiliti;
- e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- g. cura tutti gli adempimenti tributari connessi alla vita della ONLUS.

Art. 13 – REVISORE

1. Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'assemblea ordinaria dei soci, viene nominato un Revisore che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.
2. L'assemblea ordinaria elegge il Revisore, scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito albo, e ne determina la retribuzione annuale.
3. Il revisore resta in carica per tre esercizi e scade nel giorno della approvazione del bilancio del terzo detto esercizio associativo.
4. Al revisore si applicano, ove in questo statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c., in quanto compatibili. L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica.

TITOLO IV

Art. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dal ricavato di tutte le iniziative ed attività dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- da contributi di privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali,
- da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro il quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e fino a quando verrà approvato.
 2. E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini istituzionali.
- E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria che, ex art. 9 co. 4 dello Statuto, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 co. 190 L. 23.12.1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente."